



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
PEC: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Polo regionale di Siracusa per i
siti culturali. Galleria regionale
di Palazzo Bellomo**

via Capodieci, 14 – 96100 Siracusa
tel. 093169511 – fax 093169529
www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzobellomo
polomuseale.sr@regione.sicilia.it
PEC: galleria.palazzobellomo@pec.regione.sicilia.it

S35
Ufficio di Direzione

ref. prot. n. _____ del _____
Istanza del _____

T. RUT
4
Partita iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Siracusa Prot. n. 2114 del 30 MAG. 2019

Oggetto : Cap.376538- Esercizio Finanziario 2019- Stipula Convenzione con Associazione di volontariato

SCHEMA DI CONVENZIONE

C.I.G. ZBE2838A6E

L'anno 2019, giorno 30 del mese di maggio in Siracusa, fra Il Polo regionale di Siracusa per i siti culturali - Galleria regionale di Palazzo Bellomo, rappresentato dal Dott. Lorenzo Guzzardi nato [redacted] in qualità di Direttore del Polo regionale di Siracusa per i siti culturali- Galleria regionale di Palazzo Bellomo e l'Associazione di Volontariato denominata Circolo Timpa DDieri di Legambiente Melilli - Codice Fiscale 90008640899 con sede legale in Villasmundo in Comune Melilli (SR) in [redacted] iscritta nel registro regionale del volontariato in data 30.10.2003 D.D.G. n. 2925 settore d) Ambientale con atto di iscrizione n°.1470572015 rappresentata dal Sig. Vincenzo Incontro nato a [redacted] in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, presso i locali del predetto Polo.

PREMESSO

- Che la Legge-Quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n°266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- Che in conformità ai suddetti principi è stata emanata la L.R. 7.6.1994 n°22 recante "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";
- Che ai fini della vigilanza e custodia dei Beni Culturali, l'art.16 della L.R. 27.4.1999 n°10 autorizza a "stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. 7.6.1994 n°22, le convenzioni di cui all'art.10 della medesima Legge";
- Che ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali l'art. 112 del D. L.vo 22.1.2004, n°42 e s.m.e i. autorizza a stipulare accordi "con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di

adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art.2

(Contenuto della convenzione)

L'Associazione, costituita conformemente al disposto dell'art. 3 della Legge Quadro ed iscritta dal 30.10.2003 D.D.G. n.2925 nel Registro generale regionale del volontariato, si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dagli articoli che seguono. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Art.3

(Assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della Legge Quadro, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto. La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione mediante un contributo all'Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.

L'Amministrazione si impegna altresì a rimborsare all'Associazione le spese sostenute per l'attività e il funzionamento nell'espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione, così come previsto dall'art.5 della Legge-Quadro. L'ammontare del rimborso spese, comprensivo delle spese necessarie alla stipula della polizza assicurativa di cui al presente comma, viene fissato in €4,00/ora/operatore, IVA ed oneri inclusi, per un totale di n.1.696 ore e un corrispettivo di € 6.784,00 (seimilasettecentottantaquattro,00) per il periodo maggio/agosto 2019.

Art. 4

(Ambiti delle attività)

L'attività di intervento degli operatori, fatte salve le finalità di cui all'art.3 c.1 del D.L.n°433/1992, citato in premessa, riguarderà: l'assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle aree assegnate (sale espositive, accoglienza, informazione al pubblico ed ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici). Tale attività dovrà svolgersi in affiancamento al personale in servizio, anche in occasione di mostre, manifestazioni ed eventi.

Art. 5

(Procedure di svolgimento dell'attività)

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza o delle attività mediante uso di fogli di presenza appositamente predisposti e custoditi dal Polo regionale per i siti culturali - Galleria regionale di Palazzo Bellomo.

Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori in ogni caso sono tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato.

Art.6

(Luogo dell'esecuzione)

Il servizio dovrà essere prestato presso la sede della Galleria regionale di Palazzo Bellomo e delle sue sedi diffuse in Ortigia (centro storico di Siracusa) con l'impegno dei volontari indicati in elenco come da prospetto/i a parte comunicato/i dal legale rappresentante dell'Associazione di volontariato.

Art.7

(Natura del rapporto)

Gli operatori volontari presteranno servizi di vigilanza e di custodia e attività non sostitutive di quelle del personale dipendente del Polo in intestazione a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione, fatti salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art.3. Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni di volta in volta fornite dal predetto Polo regionale, secondo piani di attività concordati con quest'ultimo. Tali piani dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento della prestazione di servizi stessa, pertanto saranno sottoposti ad aggiornamenti e periodiche verifiche.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di quella del personale dipendente.

Ai dipendenti dell'Amministrazione dei Beni Culturali non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima Amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

Art.8

(Professionalità dei volontari)

Il servizio disciplinato dalla presente Convenzione sarà condotto, con la supervisione di un dipendente dell'Amministrazione espressamente incaricato, dai volontari individuati dall'Associazione di comprovata irrepreensibilità e di cui sia stato trasmesso relativo curriculum vitae dal quale si evinca la competenza affine al servizio.

L'Associazione si impegna a garantire che la professionalità dei volontari sia adeguata alla prestazione da svolgere in relazione alla struttura nella quale essi devono operare.

Art.9

(Tesserino di riconoscimento)

L'Amministrazione provvederà, per ogni operatore impiegato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Volontario per il patrimonio culturale" onde consentire, nell'esercizio della prestazione, un'immediata identificazione. Al fine del rilascio del suddetto tesserino il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare all'Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente Convenzione. Alla scadenza della Convenzione e quindi al termine del servizio prestato dal singolo volontario, l'Associazione si impegna a riconsegnare all'Amministrazione il tesserino personale di riconoscimento.

Art.10

(Norme di comportamento)

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati della Regione Siciliana.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente in relazione all'attività che comporta contatto con il pubblico, nonché la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'Amministrazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali salvo contestuale sostituzione, non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali, né utilizzare il telefono, se non per necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza o circostanze particolari verificatesi nel corso del servizio. Deve essere in ogni caso garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il personale dell'Amministrazione e il coordinatore dell'Associazione.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'Amministrazione provvederà all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato e alla contestuale segnalazione al responsabile dell'Associazione per i provvedimenti del caso.

Art.11

(Attività di vigilanza)

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto stabilito nella Convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento di effettuare visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia della prestazione prevista. I risultati di tale attività devono essere tempestivamente comunicati al coordinatore dell'Associazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art.12

(Relazione finale)

Al termine della validità della Convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano al Polo regionale una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente Convenzione.

Art.13

(Risoluzione Convenzione)

Il Polo regionale di Siracusa per i siti culturali - Galleria regionale di Palazzo Bellomo può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione di volontariato, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa Associazione fino al ricevimento della diffida.

Art.14

(Durata e validità della Convenzione)

La presente Convenzione ha durata a partire dal 30 maggio 2019 fino ad agosto 2019 e non può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.


Art.15

(Esenzione imposte)

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.


**Il Legale Rappresentante
dell' Associazione**

Sig. Vincenzo Incontro



**Il Direttore
del Polo regionale**

Dott. Lorenzo Guzzardi



Responsabile procedimento	dott.ssa giuseppina coniglio rup			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Tel.	Durata procedimento		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urp.gall.bellomo@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome Pietro Tocco					
Stanza	V	Piano	1	Tel.	093169511
			Orario e giorni ricevimento		